

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente -

Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere -

Dott. PAPA Patrizia - Consigliere -

Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere -

Dott. BESSO M. Chiara - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32203 - 2018 proposto da:

(Omissis) Spa in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo di Torre Argentina 11, presso lo studio dell'avv. Andrea Lazzaretti dal quale è rappresentata e difesa con gli avv.ti Aldo Roveda e Carlo Ginevra, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;

- ricorrente -

contro

(Omissis) Srl , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Udine, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Dalla Costa dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, con indicazione dell'indirizzo pec;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2151/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 25/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/3/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA;

lette le memorie della ricorrente.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 557 del 2015, il Tribunale di Treviso accolse la domanda di risarcimento del danno proposta da (Omissis) Srl nei confronti di (Omissis) Spa per la non corretta esecuzione di numerose forniture di resistenze elettriche scaldanti e condannò la convenuta società al pagamento della somma di Euro 190.838 maggiorata di interessi legali.

Il primo giudice qualificò il rapporto quale appalto, quindi ritenne che (Omissis) avesse riconosciuto le criticità riscontrate e si fosse impegnata a porvi rimedio, con conseguente svincolo dell'azione proposta dai termini di prescrizione di decadenza e assoggettamento alla sola prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c..

Con sentenza n. 2151 del 2018, la Corte d'Appello rigettò l'appello di (Omissis), pur riqualificando il contratto in compravendita e quindi applicando la disciplina dell'art. 1495 c.c., perchè ritenne comunque effettuato il riconoscimento dei vizi.

In particolare, in motivazione affermò che la missiva presa a riferimento dal primo giudice non potesse essere intesa come un'esplicita assunzione dell'obbligo a provvedere all'eliminazione del difetto, ma costituisse comunque un riconoscimento delle problematiche che sino ad allora si erano manifestate; non esaminò però l'eccezione di prescrizione dell'azione come riproposta da (Omissis) con i motivi di appello; rilevò soltanto che (Omissis) aveva provveduto a sostituire il sistema di saldatura originario con altro differente e che aveva perciò richiesto in via riconvenzionale una maggiorazione del corrispettivo rispetto a quello inizialmente convenuto; affermò che questo comportamento fosse incompatibile con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione (Omissis), affidandolo a tre motivi; (Omissis) ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell'art. 360 c.p.c., la società ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c.: la Corte d'Appello avrebbe ommesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione ex art. 1495 comma 3 c.c. che formava oggetto del secondo motivo d'appello, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell'art. 360 c.p.c., (Omissis) ha prospettato l'omesso esame di fatto decisivo del giudizio che ha formato oggetto di contraddittorio tra le parti: la Corte non avrebbe considerato che dalla data di consegna dei beni del 3 ottobre 2008 e dalla comunicazione di riconoscimento dei vizi del 23 dicembre 2008 al primo successivo atto di interruzione della prescrizione, cioè la diffida del 3 marzo del 2010, è comunque decorso più di un anno.

1.3. Con il terzo motivo la società ha sostenuto, in riferimento al n. 3 del comma I dell'art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1495 c.c.: il riconoscimento dei vizi incide esclusivamente sulla denuncia, rendendola non necessaria e può al più essere considerato alla stregua di un atto interruttivo, con la conseguenza che dal verificarsi dello stesso il termine prescrizione breve inizia ex novo a decorrere. La stessa Corte ha contraddittoriamente escluso che al riconoscimento fosse seguita l'assunzione dell'impegno all'eliminazione e ciononostante non ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione.

2. Il primo motivo è fondato.

Deve premettersi, in diritto, che i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi (Cass. Sez. 2, n. 16766 del 2019; Sez. 2, n. 1218 del 17/01/2022).

Al II comma dell'art. 1495 c.c. è previsto che il riconoscimento dei vizi della cosa venduta renda la denuncia non necessaria e tale riconoscimento può avvenire, oltre che in forma espressa, anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia (Cass. Sez. 2, n. 23970 del 22/10/2013).

Al III comma, quindi, l'art. 1495 c.c. dispone che l'azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescriva "in ogni caso" in un anno dalla consegna: ciò significa che questo termine decorre anche se il compratore non

abbia scoperto il vizio o per il riconoscimento del vizio da parte del venditore sia esclusa la decadenza; in tale secondo caso, tuttavia, il termine annuale suddetto non si sottrae alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. c.c., cosicchè la prescrizione annuale deve ritenersi - senza dubbio con riferimento all'azione risarcitoria - interrotta, a norma dell'art. 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia (Cass. Sez. 2, n. 16766 del 2019 cit., con richiami).

La Corte d'appello non si è confrontata con le norme e i principi suindicati: ha affermato, infatti, (pag. 6 della sentenza, ultimo capoverso) che la missiva spedita a mezzo fax in data 23/12/2008 "quantunque non possa essere intesa come un esplicito obbligo a provvedere all'eliminazione del difetto, costituisce un riconoscimento delle problematiche che sino ad allora si erano manifestate" ed ha escluso, perciò, la decadenza dalla garanzia.

Tuttavia, pur non avendo ravvisato alcuna assunzione di un obbligo all'eliminazione dei vizi, la Corte ha poi ommesso di esaminare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da (Omissis), riportata in sentenza come riproposta con i motivi di appello.

2.2. Dall'accoglimento del primo motivo consegue logicamente l'assorbimento della seconda e della terza censura.

3. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione perchè provveda all'esame della fondatezza dell'eccezione di prescrizione in applicazione delle norme e dei principi suindicati e statuisca altresì sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbi gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 14 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2023